



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)**

e dal Ministro della salute (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2023

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione
sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	11
Disegno di legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge detta disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti sintetici. Gli alimenti sintetici sono oggetto di numerosi studi e conseguenti applicazioni di tipo sperimentale non solo in laboratorio ma anche in aziende che stanno realizzando tali prodotti. Tra gli alimenti sintetici quello su cui si è concentrata maggiormente la ricerca e la produzione è la carne che è il risultato di un processo di coltivazione cellulare operata in laboratorio su cellule animali staminali (toti o multipotenti), ovvero cellule che possono generare una grande varietà di tessuti animali se opportunamente « condizionate ». In alcuni Paesi extra europei sono in fase avanzata gli studi finalizzati alla produzione a fine commerciali di tali alimenti e negli U.S.A la *Food and Drug Administration* ha dato l'ok alla cosiddetta « carne sintetica », alla prima carne di pollo prodotta in laboratorio cioè una carne che si produce facendo sviluppare in laboratorio cellule animali. Tale circostanza potrebbe portare a una richiesta di commercializzazione di tale prodotto sul mercato europeo.

Va sottolineato che, da numerosi studi condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, emerge come solo poche ricerche abbiano affrontato, *brevemente*, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo cosiddetto sintetico. Infatti, viene evidenziato come l'impatto della lavorazione sugli aspetti relativi all'ottenimento di un profilo nutrizionale ottimale, sia ancora oggetto di ricerca futura. Lo *status* della ricerca e della

sperimentazione degli alimenti sintetici sembra quindi essere ad una fase embrionale, tale per cui non si è nelle condizioni, soprattutto scientifiche, di poter escludere che tali alimenti prodotti artificialmente, non abbiano delle conseguenze negative per la salute degli esseri umani. Nello studio svolto da Sghaier Chriki (*ISARA, Agroecology and Environment Unit, Lyon, France*) e Jean-François Hocquette (*INRAE, University of Clermont Auvergne, Vetagro Sup, UMR Herbivores, Saint-Genès-Champanelle, France*) si afferma tra l'altro che « *On the other hand, with this high level of cell multiplication, some dysregulation is likely as happens in cancer cells* ». (« D'altra parte, con questo alto livello di moltiplicazione cellulare, è probabile che si verifichino alcune disregolazioni, come accade nelle cellule tumorali »), Chriki, Sghaier, and Jean-François Hocquette, « *The myth of cultured meat: a review* », *Frontiers in nutrition* (2020): https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2020.00007/full?utm_campaign=Deep%20thoughts&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8WWatt56k1jj_dMuRmo8iqqeiwiqJekw2ie_A__B60eIay2CFs3j2_EBhqYVYoX7d7l_f.

Non è, dunque, per nulla verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei prodotti di natura artificiale, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino potenziali vantaggi per l'ambiente: al contrario, si registrano molte controversie sul punto.

Sul tema si segnalano anche alcuni rapporti redatti da parte dell'*International Panel*

of Experts on Sustainable Food Systems-I-PES-FOOD (Gruppo internazionale di esperti e scienziati sui sistemi alimentari sostenibili, tra cui un vincitore del *World Food Prize*, copresieduto da Olivier De Schutter, attuale relatore speciale delle Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani). In particolare, evidenziano che le proteine alternative non sono sostenibili e mettono a rischio la salute umana. Si tratta, sia per la carne realizzata con alternative vegetali che per quella di laboratorio, di prodotti ultra-processati, che richiedono un grande consumo di energia per essere prodotti e l'utilizzo di monoculture industriali dannose per l'ambiente. Ma non solo, scienziati e ricercatori mettono in guardia anche dai rischi che tale produzione industriale potrebbe arrecare ai sistemi agricoli, specialmente quelli più fragili del Sud del mondo. Inoltre, le affermazioni sugli impatti del settore zootecnico sull'ambiente e quelle sui rischi per la salute derivanti dal consumo di carne rossa sono spesso fuorvianti e generalizzano eccessivamente. (IPES Food 2022 *The Politics of Protein: Examining claims about livestock, fish, « alternative proteins » & sustainability* https://www.ipes-food.org/_img/upload/files/FakeMeatSpotlight.pdf).

Anche la *Food & Water Watch* (una organizzazione non governativa con oltre tre milioni di sostenitori) sostiene che le affermazioni secondo cui le alternative alla carne di nuova generazione - e in particolare la carne coltivata - sarebbero migliori per il clima sono speculative (*Lab Meat Won't End Factory Farms - But Could Entrench Them* https://www.foodandwaterwatch.org/wp-content/uploads/2022/10/RPT2_2209_LabMeatUPD-WEB.pdf, citando: Mezo, Ingrid, *Cell-cultured food could help solve climate problem, experts say*, IEG Policy, September 24, 2018). Infatti non si conosce ancora l'impatto completo dell'aumento della produzione in termini di utilizzo di energia e di altri fattori

produttivi. Coloro che investono su questi prodotti a base di alimenti sintetici non considerano l'intero ciclo della produzione che richiede ambienti sterili e altamente industrializzati e notevoli quantità di energia, forse anche più dell'allevamento (Mattick, C. S. et al., *Anticipatory life cycle analysis of in vitro biomass cultivation for cultured meat production in the United States*, *Environmental Science & Technology*, Vol. 49, No. 19, 2015 at 11945). Si rappresenta, infatti, che le carni coltivate, ad esempio, possono richiedere l'uso di antibiotici per garantire ambienti di crescita sterili. I residui di antibiotici possono persistere nei prodotti e contribuire alla diffusione di agenti patogeni resistenti agli antibiotici. Nel corso della lavorazione vengono utilizzati altri materiali pericolosi, dalle impalcature su cui le cellule proliferano alle sostanze chimiche per la disinfezione, che possono lasciare residui nel prodotto finale. Inoltre, i terreni di coltura come il siero fetale di vitello possono essere portatori di malattie trasmissibili. Un impianto di carne coltivata richiederebbe anche un monitoraggio continuo per garantire che le linee cellulari non mutino o si contaminino, per ridurre i rischi per la salute umana (Woll, Silvia and Inge Böhm, *In vitro meat: A solution for problems of meat production and meat consumption?*, *Ernaehrungs Umschau International*, January 2018 at 17; Ong, Kimberly J. et al., « *Food safety considerations and research priorities for the cultured meat and seafood industry* », *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, Vol. 20. 2021 at 5430 to 5432; Soice, Emily and Jeremiah Johnston, *Immortalizing cells for human consumption*, *International Journal of Molecular Sciences*, Vol. 22, October 2021).

Nel corso di una sperimentazione, l'assunzione di alimenti ultra lavorati è stata associata a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari complessive (1409 casi; *hazard ratio* per un incremento assoluto di 10

nella percentuale di alimenti ultra-lavorati nella dieta 1,12 (intervallo di confidenza al 95 per cento da 1,05 a 1,20); $P < 0,001$, 518 208 anni-persona, tassi di incidenza negli alti consumatori di alimenti ultra-lavorati (quarto trimestre 277 per 100 000 anni-persona, e nei bassi consumatori (primo trimestre) 277 per 100 000 anni-persona. 05 a 1,20); $P < 0,001$, 518 208 anni-persona, tassi di incidenza negli alti consumatori di alimenti ultra-lavorati (quarto trimestre) 277 per 100 000 anni-persona e nei bassi consumatori (primo trimestre) 242 per 100 000 anni-persona), rischio di malattia coronarica (665 casi; *hazard ratio* 1,13 (da 1,02 a 1,20). 13 (da 1,02 a 1,24); $P = 0,02$, 520 319 anni-persona, tassi di incidenza 124 e 109 per 100 000 anni-persona, rispettivamente nei consumatori alti e bassi), e rischio di malattia cerebrovascolare (829 casi; *hazard ratio* 1,11 (da 1,01 a 1,21); $P = 0,02$, 520 023 anni-persona, tassi di incidenza 163 e 144 per 100 000 anni-persona, rispettivamente nei consumatori alti e bassi). Questi risultati sono rimasti statisticamente significativi dopo l'aggiustamento per diversi marcatori della qualità nutrizionale della dieta (acidi grassi saturi, assunzione di sodio e zucchero, fibre alimentari o un modello alimentare sano derivato dall'analisi delle componenti principali) e dopo un'ampia gamma di analisi di sensibilità. In questo ampio studio, un consumo maggiore di alimenti ultra-lavorati è stato associato a un rischio più elevato di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari. Nel frattempo, le autorità sanitarie pubbliche di diversi Paesi hanno recentemente iniziato a promuovere alimenti non trasformati o minimamente trasformati e a raccomandare di limitare il consumo di alimenti ultra-lavorati. (Srouf B, Fezeu LK, Kesse-Guyot E, Allès B, Méjean C, Andrianasolo RM, et al., *Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: prospective cohort study*, <https://www.bmj.com/content/365/bmj.11451>)

La conclusione principale alla luce degli studi svolti è che non sono stati osservati grandi progressi: in termini di questioni tecniche è ancora fondamentale svolgere tantissima ricerca al fine di ottimizzare la metodologia di coltura cellulare.

Alla luce di quanto sopra, e stante l'assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo si è ritenuto di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale. Si illustra di seguito quanto prevede nel dettaglio la proposta normativa.

L'articolo 1 indica al comma 1 le finalità della proposta normativa e al comma 2 chiarisce le definizioni utilizzate. Le finalità che la proposta intende perseguire intendono tutelare interessi di vario tipo e precisamente la salute umana e il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia; tale seconda finalità viene qualificata come di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

L'articolo 2 stabilisce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. La portata del divieto comprende sia gli alimenti destinati al consumo umano che i mangimi destinati al consumo animale e i destinatari cui si rivolge sono tutti gli operatori del settore alimentare. Dopo aver declinato le condotte oggetto del divieto (impiegare nella preparazione di alimenti bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare) l'articolo definisce cosa, ai fini della presente norma, si intenda per cibo sintetico indicando come tale gli alimenti o i mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da

colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

L'articolo 3 individua come autorità competenti per i controlli il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) dei Carabinieri attraverso i comandi dipendenti, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. I commi 2 e 3 riguardano l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni per le quali è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui al capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. La circostanza che il legislatore consideri la violazione delle condotte previste dal presente provvedimento come lesive di interessi particolarmente delicati e importanti è data anche dalla esclusione della possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Il comma 3 prevede, inoltre, che per le violazioni previste dalla legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, siano quelle definite dall'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

L'articolo 4 si riferisce alle sanzioni. Il comma 1 prevede che gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui

all'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Vengono, inoltre, previste la confisca del prodotto illecito e ulteriori sanzioni amministrative che si ritengono particolarmente efficaci per scoraggiare condotte illecite in quanto intervengono sulla generale possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l'accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino a un massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni. Il comma 2 estende l'applicazione delle sanzioni a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte illecite. Il comma 3 indica i criteri cui deve attenersi l'autorità competente per la graduazione delle sanzioni pecuniarie individuati in gravità del fatto, durata della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché condizioni economiche dell'autore della violazione.

L'articolo 5, sempre con riferimento alle sanzioni, al comma 1 stabilisce che per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, mentre al comma 2 prevede l'aggiornamento ogni due anni dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'a-

gricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 6, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

L'ARTICOLO 1 detta finalità e definizioni, per queste ultime si rimanda a quelle di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178. Viene inoltre chiarito che si applicano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 2 dispone il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici. Tale disposizione trova la sua "ratio" in base al principio di precauzione di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. La disposizione, diretta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi, viene declinata con il divieto impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o comunque distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 3 individua nel Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la Tutela della salute, attraverso i Nuclei Antisofisticazione dipendenti, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (C.U.F.A) dei Carabinieri attraverso i Comandi dipendenti, nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché, per i prodotti della filiera ittica, nel Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, le Autorità competenti per l'esecuzione dei controlli. Si specifica al riguardo che le predette Autorità già svolgono controlli sulla filiera alimentare sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello della conformità dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari e in generale per ogni tipo di frode. I controlli previsti dal presente provvedimento saranno prevalentemente indirizzati alla verifica delle caratteristiche del prodotto come indicato nelle etichette presenti nelle confezioni o nei documenti di accompagnamento, attività questa, come detto, già ordinariamente svolta dalle Autorità individuate dall'articolo secondo i rispettivi ambiti di competenza. I controlli previsti nel presente articolo, pertanto si inseriscono nell'ambito delle verifiche ordinariamente svolte dalle Autorità preposte. I commi 2 e 3 indicano rispettivamente le Autorità chiamate ad irrogare le sanzioni, la normativa applicabile, ovvero la legge 24 novembre 1981, n. 689 e il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 4 ha ad oggetto le sanzioni per coloro che violano le disposizioni di cui all'articolo 2. Il comma 1 individua gli importi delle sanzioni pecuniarie e la tipologia delle sanzioni; alle



medesime sanzioni, ai sensi del comma 2, è soggetto anche chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate. Il comma 3 indica i criteri per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 5 detta disposizioni riferite alle sanzioni che al comma 1 riguardano la normativa applicabile per quanto non espressamente previsto dal provvedimento mentre al comma 2 prevede le modalità di aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARTICOLO 6, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la quale, pertanto, le attività previste devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





Ministero
de l'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prof. M. M. M. M. M.'.



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

La proposta di legge in oggetto, ha la finalità di assicurare il massimo livello di tutela della salute umana degli interessi dei cittadini, nonché di preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti di espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica sul territorio per l'interesse nazionale.

Va sottolineato che, da numerosi studi condotti da esperti e pubblicati su riviste di levatura internazionale, emerge come solo poche ricerche abbiano affrontato, brevemente, gli aspetti di sicurezza della carne coltivata e, più in generale, del cibo c.d. sintetico. Infatti, viene evidenziato come l'impatto della lavorazione sugli aspetti relativi all'ottenimento di un profilo nutrizionale ottimale, sia ancora oggetto di ricerca futura. Lo status della ricerca e della sperimentazione degli alimenti sintetici sembra quindi essere ad una fase embrionale, tale per cui non si è nelle condizioni, scientifiche soprattutto, di poter escludere che tali alimenti prodotti artificialmente, non abbiano delle conseguenze negative per la salute degli esseri umani.

È dunque per nulla verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei prodotti di natura artificiale, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino potenziali vantaggi per l'ambiente: al contrario, si registrano molte controversie sul punto.

Sul tema si segnalano anche alcuni rapporti redatti da parte dell'IPES-FOOD (gruppo internazionale di esperti e scienziati sui sistemi alimentari sostenibili, tra cui un vincitore del *World Food Prize* e copresieduto da *Olivier De Schutter*, attuale Relatore speciale delle Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani). In particolare, evidenziano che le proteine alternative non sono sostenibili e mettono a rischio la salute umana. Si tratta, sia per la carne realizzata con alternative vegetali che per quella di

laboratorio, di prodotti ultra-processati, che richiedono un grande consumo di energia per essere prodotti e l'utilizzo di monoculture industriali dannose per l'ambiente.

La conclusione principale alla luce degli studi svolti è che non sono stati osservati grandi progressi: in termini di questioni tecniche è ancora fondamentale svolgere tantissima ricerca al fine di ottimizzare la metodologia di coltura cellulare.

Alla luce di quanto sopra, e stante l'assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo si è ritenuto pertanto di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale.

L'intervento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Sul tema non è attualmente esistente un quadro normativo nazionale.

Si rappresenta che il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Inoltre, sancisce, all'articolo 7, il principio di precauzione, (richiamato dall'articolo 2 del disegno di legge in oggetto. La norma prevede che, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

La norma prevede inoltre che le misure adottate sulla base del paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento (UE) 178/2002 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo proposto non ha incidenza da segnalare, in quanto non ci sono attualmente leggi e regolamenti in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea. Attualmente risulta essere molto limitato il numero di Stati membri che hanno avviato la produzione di cibo sintetico.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'articolo 2 della proposta di legge in esame descrive cosa si intenda per cibo sintetico, indicandolo come alimenti, bevande e mangimi “*costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati*”.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

Art. 2.

(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici)

1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi, impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

Art. 3.

(Autorità per i controlli)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, sono quelle di cui all'articolo 2 commi 1 e 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le

disposizioni di cui all'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione consegue la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte di cui all'articolo 2.

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso.

Art. 5.

(Rinvio e aggiornamento delle sanzioni)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),

mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste nella presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 2,00